



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

N. U00287 del 07/07/2017

Proposta n. 12053 del 30/06/2017

Oggetto:

Ridefinizione delle Aree di Aggregazione e approvazione del Piano biennale degli acquisti in forma aggregata 2017-2018.
Modifiche e integrazioni al regime ed al processo autorizzatorio per lo svolgimento di gare autonome.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
in qualità di Commissario ad Acta
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: Ridefinizione delle Aree di Aggregazione e approvazione del Piano biennale degli acquisti in forma aggregata 2017-2018. Modifiche e integrazioni al regime ed al processo autorizzatorio per lo svolgimento di gare autonome.

VISTI

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 1, comma 68, lettera c), l.r. 11 agosto 2008, n. 14;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 723 del 14 dicembre 2015, di nomina del dott. Vincenzo Panella quale Direttore della Direzione regionale Salute e Politiche sociali;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 21 del 26 gennaio 2016, di nomina del dott. Stefano Acanfora quale Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti;

VISTI

- i Decreti del Commissario ad Acta nn. U0042 del 31.5.2010 e U00191 del 16.10.12 concernenti "Gare centralizzate per l'approvvigionamento di beni e servizi";
- il DCA n. U00308 del 4.07.2013 avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni al Decreto del Commissario ad acta n. U00191 del 16.10.12";
- la D.G.R. n. 458 del 15.7.2014 concernente "Semplificazione del sistema di autorizzazioni all'acquisto di attrezzature sanitarie ed informatiche da parte delle Aziende Territoriali ed Ospedaliere del Lazio".
- il DCA n. U00255 del 1.8.2014 concernente "Modifiche ed integrazioni al Decreto del Commissario ad acta n. U00308 del 4 luglio 2013";
- il DCA n. U00060 del 12.02.15 avente ad oggetto "Pianificazione integrata delle gare centralizzate ed autonome delle Aziende Sanitarie e modifiche al processo autorizzativo delle procedure di beni e servizi delle aziende Sanitarie previsto dal DCA U0042/2010, U00191/2012, U00308/2013 e U00255/2014";
- il DCA n. U00221 del 5.06.15 avente ad oggetto "Approvazione del piano biennale degli acquisti contenente le iniziative di gara che potranno essere espletate nel periodo 1 giugno 2015 – 31 dicembre 2016";
- il DCA n. U00323 del 6.07.15 avente ad oggetto "Approvazione del programma delle gare regionali da espletare fino al 31.12.16";
- il DCA n. U00369 del 29.07.15 avente ad oggetto "Costituzione delle Aree di Aggregazione per lo svolgimento di gare in forma aggregata";
- il DCA n. U00443 del 21.09.15 avente ad oggetto "Aggiornamento del piano biennale degli acquisti approvato con DCA U00221/2015";

RILEVATO che, con precedente DCA n. U00369/2015, considerata la necessità di disciplinare le modalità di pianificazione, espletamento e monitoraggio delle gare in aggregazione, sono state, fra l'altro, a tal fine istituite n. 3 Aree di Aggregazione così composte:

- Area 1: ASL Rieti, ASL Viterbo, ASL Roma F, ASL Roma G;

- Area 2: ASL Roma A, ASL Roma B, ASL Roma C, ASL Roma D, ASL Roma E, Policlinico Umberto I, Policlinico Tor Vergata, INMI Spallanzani, IFO, AO San Camillo Forlanini, AO San Giovanni, AO Sant'Andrea;
- Area 3: ASL Latina, ASL Frosinone, ASL Roma H;

RILEVATO che con il medesimo DCA n. U00369/2015 sono stati, altresì, istituiti il Comitato di Area di Aggregazione, costituito dai Direttori Amministrativi di tutte le aziende appartenenti all'Area, e il Comitato Regionale Acquisti, costituito dal responsabile dell'area Pianificazione e Programmazione delle iniziative di acquisto della Direzione regionale Centrale Acquisti, un rappresentante dell'Area Politiche del Farmaco della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e i referenti delle tre Aree di Aggregazione nominati dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie afferenti a ciascuna Area, con specifici compiti ivi meglio dettagliati;

VERIFICATO che l'attuale strutturazione delle Aree di Aggregazione ha determinato rilevanti criticità di funzionamento anche in funzione dell'elevato numero di aziende inserite nell'Area 2;

RITENUTO necessario apportare opportune modifiche all'impianto generale del sistema di gestione delle gare in forma aggregata, con particolare riferimento al perseguimento di una maggiore uniformità nella costituzione delle suddette Aree, tenuto conto anche del rispettivo numero di utenti serviti, nonché di una più efficace utilizzazione delle professionalità e delle eccellenze presenti all'interno delle differenti tipologie di Aziende coinvolte;

RITENUTO pertanto di utilizzare a tal fine, oltre al criterio territoriale di vicinanza geografica, anche un criterio "funzionale" alle diverse tipologie di procedure da espletare, alla luce delle diverse connotazioni aziendali, per cui, in ogni Area, si ritiene opportuno inserire sia AA.SS.LL. che AOU e/o AA.OO./ISTITUTI;

RITENUTO, quindi, di ridefinire il numero e la composizione delle Aree di Aggregazione, come di seguito indicato:

AREA 1	AREA 2	AREA 3	AREA 4
ASL RIETI	ASL ROMA 1	ASL ROMA 2	ASL ROMA 6
ASL VITERBO	AOU UMBERTO I	ASL ROMA 3	ASL LATINA
ASL ROMA 4	AO S.GIOVANNI	AOU TOR VERGATA	ASL FROSINONE
ASL ROMA 5		AO SAN CAMILLO-FORLANINI	IFO
AO S.ANDREA		ARES 118	INMI SPALLANZANI

RITENUTO inoltre opportuno prevedere, nell'individuazione dell'Azienda capofila per le procedure di gara da svolgersi da parte della singola Area di Aggregazione, di ripartire di regola la competenza delle stesse "per materia", assegnando specifiche categorie merceologiche ad enti "omogenei" dal punto di vista funzionale/strutturale ovvero ASL, AOU, AO/Istituti come di seguito indicato:

AA.SS.LL.	AA.OO.UU./AA.OO./Istituti
• Servizi socio-sanitari e tecnici-amministrativi • Attrezzature sanitarie • Arredi e acquisizioni economali • Software/Hardware • Diagnostici	• Dispositivi medici monouso • Medicinali con e senza AIC • Diagnostici

CONSIDERATO che l'integrazione tra le gare centralizzate regionali, il piano delle gare di Area e le residuali gare autonome contribuisce ad implementare la "centralizzazione degli acquisti" razionalizzando il volume di spesa derivante dal fabbisogno regionale e garantendo, al contempo, notevoli risparmi per la progressiva standardizzazione delle forniture e l'attivazione nel medio periodo di confronti concorrenziali multipli su medesime categorie merceologiche;

RITENUTO pertanto di dover confermare il modello di pianificazione integrata biennale delle gare centralizzate, aggregate ed autonome delle Aziende Sanitarie e di dover apportare allo stesso le modifiche necessarie ad incrementarne efficacia ed efficienza, individuando criteri adeguati al perseguimento del massimo efficientamento del sistema degli acquisti regionale di beni e servizi, tenuto conto delle esigenze di risparmio della spesa, di efficiente ripartizione delle iniziative di spesa tra i vari livelli previsti e di efficacia delle azioni volte alla loro gestione ed attivazione;

RITENUTO, altresì, opportuno prevedere che la definizione, nel biennio di riferimento, della procedure di gara da espletare a livello "aggregato" avvenga, di concerto tra la Direzione Salute e Politiche Sociali e la Direzione regionale Centrale Acquisti, alla luce dei dati acquisiti in sede di pianificazione individuando all'interno dei fabbisogni le voci di spesa da aggredire sulla base dei seguenti criteri:

- a) gare di competenza esclusiva della Direzione regionale Centrale Acquisti (soggetto aggregatore);
- b) volumi di spesa annui per voci di costo e possibilità di ottimizzazione della relativa spesa;
- c) complessità della gara alla luce dei seguenti indicatori: criterio di aggiudicazione - numero lotti - presentazione di progetti - numero di offerte - prima edizione gara;
- d) Gestione iniziative attive presso la Centrale Acquisti/Area di Aggregazione/Azienda autonoma (Iniziativa scaduta e/o massimali esauriti);
- e) Gestione iniziative esaurite/scadute presso la Centrale Acquisti/Area di Aggregazione/Azienda Autonoma (Scadenza Contratti attivi; proroghe);

RITENUTO, al riguardo, di istituire il Comitato Regionale Acquisti (C.R.A.), formato da 6 (sei) componenti, ovvero da un referente della Direzione regionale Centrale Acquisti, con funzioni di Presidente, un referente della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali con funzioni di vicepresidente e segretario e un delegato per ogni Area di Aggregazione, in rappresentanza delle Aziende Sanitarie che la compongono, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) Supporto e formulazione di indicazioni ai fini della predisposizione e definizione, da parte dell'Amministrazione regionale, del Piano biennale degli acquisti e, laddove da quest'ultima richiesto, delle autorizzazioni in deroga avanzate dalle singole Aziende interessate;
- b) definizione delle gare aggregate da inserire nel Piano biennale degli acquisti;
- c) nomina dell'Azienda Capofila per ogni iniziativa di gara aggregata, tenuto conto del criterio "per materia" precedentemente enucleato;
- d) Supporto al RUP nella fase di coordinamento e raccolta dei fabbisogni di Area;
- e) Supporto al RUP nella predisposizione di questionari e prospetti standard per l'aggregazione della domanda;
- f) Supporto al RUP nell'eventuale svolgimento di consultazioni preliminari di mercato;

- g) verifica dell'effettiva adesione alle gare centralizzate ed aggregate;
- h) monitoraggio dello stato di attuazione del Piano biennale degli acquisti, con particolare riferimento alla parte relativa alle gare aggregate;
- i) condivisione delle eventuali criticità che dovessero emergere nello svolgimento delle gare e nella gestione dei contratti e proposizione di eventuali misure correttive da adottare in autotutela;
- j) coordinamento degli interventi di contenimento della spesa per beni e servizi derivanti da interventi normativi nazionali o da iniziative regionali;
- k) verificare la congruità e conformità delle iniziative di gara alla normativa dei soggetti aggregatori

RITENUTO di confermare la possibilità di prevedere, su proposta dei componenti del C.R.A., lo svolgimento di gare aggregate che coinvolgano Aziende Sanitarie appartenenti ad Aree diverse;

RITENUTO inoltre di prevedere che ai lavori del C.R.A., il quale si riunisce di regola con cadenza almeno mensile, possano essere chiamati a partecipare, sulla base degli argomenti trattati, anche altri referenti della Aziende Sanitarie, della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali e della Direzione regionale Centrale Acquisti;

RITENUTO di precisare, come di seguito, i compiti assegnati all'Azienda Capofila designata per lo svolgimento delle procedure aggregate per ogni singola area:

- nomina del RUP (assistito di regola da due specialist amministrativi e da tre specialist tecnici);
- elaborazione della strategia di gara e relativa documentazione;
- espletamento procedura;
- espletamento dei controlli funzionali all'attribuzione di efficacia al provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- curare il recepimento da parte delle singole aziende degli esiti della procedura attraverso la stipula di accordi quadro/contratti;

RITENUTO di demandare alla Direzione regionale Centrale Acquisti ed alla Direzione regionale Salute e Politiche Sociali l'individuazione, con proprio provvedimento, dei rispettivi referenti presso il Comitato Regionale Acquisti nonché, alla medesima Direzione regionale Centrale Acquisti la costituzione del predetto Comitato, sulla base dei nominativi dei delegati di Area che saranno individuati di concerto tra i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere incluse nelle singole Aree di Aggregazione;

RITENUTO di confermare che le modalità di funzionamento delle Aree di Aggregazione saranno stabilite da una convenzione operativa, il cui schema è approvato con il presente Decreto e ad esso allegato (All. A), sottoscritta dai rappresentanti di ciascuna Azienda che le compone e che prevederà almeno:

- il modello organizzativo e di funzionamento delle Aree di Aggregazione in termini di attività e ripartizione dei relativi oneri;
- l'organizzazione dei procedimenti finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, con particolare riferimento alla costituzione dei gruppi di lavoro responsabili dello sviluppo della documentazione di gara;
- la delega alle altre Aziende costituenti la singola Area ad espletare gare in nome e per conto della propria Azienda;

RILEVATO in merito al sistema autorizzatorio, che il limite di € 20.000,00 ed il sistema di calcolo fissati con precedente DCA n. U00060/2015 per lo svolgimento in autonomia di procedure di gara senza previa autorizzazione non appaiono congrui, anche alla luce delle soglie normativamente

previste dal vigente d.lgs. 50/2016, per cui si ritiene opportuno elevare lo stesso ad € 50.000,00 IVA esclusa per anno;

RITENUTO pertanto di esonerare le Aziende Sanitarie dal chiedere qualsiasi autorizzazione alla Direzione regionale Centrale Acquisti per gli acquisti di beni e servizi fino alla soglia di euro 50.000,00 IVA esclusa su base annua e di demandare, in conformità alla normativa vigente e con esplicito divieto di effettuare artificioso frazionamento, all'autonomia ed alla responsabilità delle singole Aziende Sanitarie, l'adozione delle procedure per gli acquisti di valore pari o inferiore alla suddetta soglia;

RITENUTO, quindi, di stabilire che le Aziende Sanitarie comunichino all'Amministrazione regionale ed al Comitato Regionale Acquisti, entro il 30 settembre di ciascun anno, una proposta di pianificazione biennale degli acquisti contenente le procedure di acquisto di valore superiore ad € 50.000,00 IVA esclusa su base annua non inerenti l'acquisizione di attrezzature sanitarie ed informatiche che intendono esperire nel biennio successivo, redatto secondo un tracciato standard definito dalla Direzione regionale Centrale Acquisti;

RITENUTO inoltre di stabilire che, sulla base delle proposte del C.R.A., la Direzione regionale Centrale Acquisti, di concerto con la Direzione regionale Salute e Politiche Sociali, esamini la pianificazione inviata dalle Aziende e, data la complessità ed eterogeneità dei contenuti, definisca entro il 31 dicembre di ciascun anno un Piano biennale degli acquisti contenente le iniziative di gara che potranno essere espletate nel biennio di riferimento assieme alle relative specifiche e modalità di esperimento in termini di livello di aggregazione (gara regionale, gara aggregata, riferimento ad iniziative di ulteriori centrali di committenza, unione d'acquisto, gara autonoma) funzionale all'obiettivo di razionalizzazione degli acquisti;

RITENUTO inoltre di disporre che le Aziende Sanitarie forniscano al C.R.A. ed alla Direzione regionale Centrale Acquisti, con cadenza trimestrale, un report sullo stato di avanzamento del Piano biennale degli acquisti al fine di permettere il monitoraggio della sua corretta implementazione;

RITENUTO di disporre che la Direzione regionale Centrale Acquisti predisponga tempestivamente, sulla base della pianificazione biennale approvata, il programma delle gare regionali da espletare per il periodo compreso nell'ambito del Piano biennale degli acquisti, con indicazione delle date previste di indizione e aggiudicazione delle procedure, rendendolo disponibile sul sito dedicato ai soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 66/2014 e s.m.i.: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/soggetti_aggregatori_new/index.html ;

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 458/2014 sono state disciplinate le modalità di autorizzazione da parte della ora Direzione regionale Salute e Politiche Sociali delle procedure di acquisto di attrezzature sanitarie ed informatiche da parte delle Aziende Territoriali ed Ospedaliere del Lazio;

RITENUTO di stabilire che la pianificazione biennale costituisce, per categorie merceologiche non inerenti l'acquisizione di attrezzature sanitarie e informatiche, lo strumento ordinario per l'autorizzazione allo svolgimento delle procedure di gara di ammontare superiore ai € 50.000,00 IVA esclusa per anno ivi contemplate, quale presupposto necessario per la legittima indizione delle procedure medesime, con la precisazione che eventuali integrazioni e/o modifiche dovranno essere oggetto di preventiva autorizzazione in deroga, utilizzando il modello allegato B al presente Decreto.

RITENUTO, altresì, di precisare che le richieste di autorizzazioni in deroga, per l'annualità in corso, dovranno essere debitamente motivate con riferimento a esigenze organizzative e/o operative

sopravvenute rispetto a quelle esistenti al momento della trasmissione della proposta di pianificazione biennale ovvero alla necessità di ottemperare a modifiche normative o regolamentari parimenti sopravvenute e che la valenza temporale dell'autorizzazione è pari a mesi 6 dalla ricezione della stessa, termine entro il quale occorrerà procedere all'indizione della relativa procedura di appalto a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa e necessità di presentazione di nuova richiesta;

RITENUTO inoltre che, fatta comunque salva l'espressione di specifici pareri di natura tecnica e tecnico-economica della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali di seguito previsti per determinate categorie di beni e servizi, l'Autorizzazione allo svolgimento della gare autonome proposte in sede di trasmissione della proposta di pianificazione da parte delle singole Aziende Sanitarie avvenga sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- congruità delle iniziative richieste rispetto al piano di attività relativo alle gare regionali centralizzate, aggregate o per le quali sia prevista l'individuazione, ai fini del relativo approvvigionamento, di ulteriore centrale di committenza cui far affidamento;
- conformità delle iniziative al dettato del DPCM di cui all'articolo 9, comma 3, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 giugno 2014, n. 89;
- coordinamento della durata proposta con le esigenze di programmazione altrimenti definite con il Piano biennale degli acquisti;
- garanzia dell'approvvigionamento di beni e servizi ritenuti essenziali ai fini dell'espletamento delle funzioni istituzionali degli Enti del SSR;
- verifica, da parte della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali, della congruità economica e coerenza con il quadro economico generale, delle iniziative di acquisto singolarmente e complessivamente proposte in sede di presentazione della pianificazione soggetta ad autorizzazione ordinaria;

RITENUTO, inoltre, di precisare che nelle more della prima attivazione e/o definizione delle procedure di gara centralizzate o aggregate, le singole Aziende Sanitarie possono adottare le soluzioni ritenute più idonee a garantire continuità alle forniture di che trattasi in conformità alle previsioni del d.lgs. n.50/2016 nonché in conformità alla circolare congiunta Ministero dell'Economia e Finanze e Ministero della Salute n. 20518/2016 del 19/2/2016;

RILEVATO che, con precedente DCA n. 191/2012, è stato approvato il "Modello standard per la richiesta di autorizzazione all'espletamento di procedura di gara" e che con successivo DCA n. 308/2013 sono state apportate modifiche ed integrazioni allo stesso;

RITENUTO che il suddetto modello per le richieste di autorizzazione in deroga a svolgere gare in autonomia da parte delle singole aziende sanitarie deve essere necessariamente integrato con ulteriori informazioni specifiche di gara che consentano la puntuale e completa valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ognuno secondo le competenze previste dal presente provvedimento, da parte del Comitato Regionale Acquisti, della Direzione regionale Centrale Acquisti e della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali;

RITENUTO, pertanto, di rideterminare il suddetto modello come da fac-simile allegato al presente provvedimento (All. B);

CONSIDERATO necessario, al fine di rendere trasparenti e chiaramente individuabili i criteri in base ai quali possono essere autorizzate particolari tipologie di servizi, confermare, fatta salva la facoltà di introduzione con separato provvedimento della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali di ulteriori limitazioni e prescrizioni, l'iter autorizzativo concernente le seguenti tipologie di servizi:

- a) Servizi di supporto informatico, data entry ed elaborazione dati;
- b) Servizi di supporto logistico;
- c) Servizi di archiviazione e gestione documentale;
- d) Servizi di facchinaggio;
- e) Servizi di prenotazione front-office e back-office;
- f) Servizi amministrativi;
- g) Servizi infermieristici e ausiliari;
- i) Servizi residenziali, semiresidenziali e socio-riabilitativi;
- j) Servizi di lavoro interinale;

RITENUTO di confermare la disciplina del relativo iter autorizzativo definendo i criteri in base ai quali possono essere autorizzate le particolari tipologie di servizi sopra elencate e gli adempimenti ai quali le Aziende Sanitarie dovranno ottemperare, come di seguito indicato:

- 1) preliminarmente adottare ogni utile misura per la riorganizzazione dei processi produttivi aziendali funzionali all'erogazione delle singole tipologie di prestazioni, individuando nell'ambito di tale riorganizzazione, i margini di efficientamento conseguibili e promuovendo, contestualmente, iniziative sul versante dell'appropriatezza erogativa;
- 2) successivamente verificare la possibilità di utilizzare iniziative di mobilità interna ovvero eventuale mobilità esterna di personale per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
- 3) nel caso in cui l'Azienda Sanitaria, nonostante l'esperimento dei processi di cui i punti 1) e 2) non sia in grado di svolgere autonomamente il servizio attraverso risorse di mezzi e personale interni, dovranno configurare le caratteristiche specifiche del servizio negli atti di gara, finalizzando l'appalto ai soli aspetti prestazionali e prevedendo l'identificazione della struttura aziendale che si occuperà delle opportune verifiche relativamente all'esecuzione del servizio stesso;
- 4) dare evidenza dell'istruttoria condotta, di cui ai precedenti punti, contestualmente alla trasmissione della richiesta di autorizzazione;

RITENUTO inoltre che per tutte le richieste di autorizzazione aventi ad oggetto i servizi sopra citati e, in generale, per tutti gli acquisti aventi un impatto strategico sulla programmazione sanitaria e sull'attività tipica delle Aziende Sanitarie, di seguito indicati:

- Farmaci, emoderivati, vaccini e prodotti nutrizionali;
- Ossigeno domiciliare e ad uso ospedaliero;
- Riorganizzazione dei laboratori ed acquisto sistemi macchina-reagenti;
- Dispositivi specialistici impiantabili e non impiantabili;
- Sistemi informativi sanitari e non sanitari (ivi inclusi i relativi servizi di assistenza e manutenzione);
- Assistenza protesica;
- Acquisto attrezzature varie;
- Servizi di assistenza e manutenzione apparecchiature elettromedicali;
- Servizi di sterilizzazione;
- Servizi assicurativi RCT/RCO;

aventi un importo, su base annua, superiore a € 50.000,00 IVA esclusa, l'Autorizzazione potrà essere concessa solo previo parere vincolante reso da parte della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali, che ne verifichi la fattibilità sul piano tecnico, la congruità economica e la coerenza delle condizioni contrattuali previste;

CONSIDERATA altresì la necessità di valutare sul piano tecnico-scientifico l'effettiva sussistenza del requisito dell'infungibilità segnalato, in sede di richiesta di autorizzazione, da parte delle singole Aziende Sanitarie;

RITENUTO pertanto opportuno prevedere l'invio da parte delle singole Aziende Sanitarie in sede formulazione della richiesta di autorizzazione, ordinaria o in deroga, di gare autonome inerenti beni e servizi dichiarati infungibili, di idonea documentazione comprovante l'infungibilità del bene/servizio, debitamente firmata dal responsabile del procedimento, validata dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria, al fine dell'espressione di apposito parere tecnico da parte della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali;

RITENUTO di prevedere che le Aziende Sanitarie non potranno comunque attivare in forma autonoma procedure di gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo alla luce della previsione contenuta nel P.O. straordinario della Regione Lazio 2016-2018 circa l'obiettivo di predisposizione di un modello regionale di gestione della sinistrosità;

RITENUTO inoltre, in attesa dell'attuazione delle previsioni di cui al presente procedimento, di dover procedere, sulla base dei criteri sopra individuati, all'approvazione del Piano biennale degli acquisti per il periodo 2017-2018, limitatamente alla parte relativa all'individuazione delle gare aggregate e di dover definire una disciplina transitoria per le procedure di gara aggregata già bandite o la cui fase istruttoria si sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente atto;

RITENUTO inoltre di ritenere altresì modificati ed integralmente sostituiti i seguenti Decreti:

- DCA n. U0042 del 31.5.2010;
- DCA n. U00191 del 16.10.12;
- DCA n. U00308 del 4.07.2013;
- DCA n. U00255 del 1.8.2014;
- DCA n. U00060 del 12.02.15;
- DCA n. U00221 del 5.06.15;
- DCA n. U00323 del 6.07.15;
- DCA n. U00369 del 29.07.15;
- DCA n. U00443 del 21.09.15;

RITENUTO, infine, di demandare a successivo DCA la definizione della pianificazione delle gare autonome relative all'annualità 2017, nonché a successivi provvedimenti dirigenziali concertati tra la Direzione regionale Centrale Acquisti e la Direzione regionale Salute e Politiche Sociali la disciplina:

- delle modalità operative relativamente a tutti gli adempimenti connessi alla predisposizione ed attuazione della pianificazione biennale in relazione alla organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale Acquisti;
- delle indicazioni di principio funzionali alla definizione dei tracciati per la raccolta delle esigenze di acquisto delle Aziende Sanitarie;

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente accolte e che formano parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento:

1) Con riferimento al sistema di gestione delle Aree di Aggregazione:

- 1.1) di ridefinire il numero e la composizione delle Aree di Aggregazione individuate con precedente DCA n. U00369/2015, come di seguito indicato:

AREA 1	AREA 2	AREA 3	AREA 4
ASL RIETI	ASL ROMA 1	ASL ROMA 2	ASL ROMA 6
ASL VITERBO	AOU UMBERTO I	ASL ROMA 3	ASL LATINA
ASL ROMA 4	AO S.GIOVANNI	AOU TOR VERGATA	ASL FROSINONE
ASL ROMA 5		AO SAN CAMILLO-FORLANINI	IFO
AO S.ANDREA		ARES 118	INMI SPALLANZANI

1.2) di istituire il Comitato Regionale Acquisti (C.R.A.), formato da 6 (sei) componenti, ovvero da un referente della Direzione regionale Centrale Acquisti, con funzioni di Presidente, un referente della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali con funzioni di vicepresidente e segretario e un delegato per ogni Area di Aggregazione, in rappresentanza delle Aziende Sanitarie che la compongono, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) Supporto e formulazione di indicazioni ai fini della predisposizione e definizione, da parte dell'Amministrazione regionale, del Piano biennale degli acquisti e, laddove da quest'ultima richiesto, delle autorizzazioni in deroga avanzate dalle singole Aziende interessate;
- b) definizione delle gare aggregate da inserire nel Piano biennale degli acquisti;
- c) nomina dell'Azienda Capofila per ogni iniziativa di gara aggregata, tenuto conto del criterio "per materia" precedentemente enucleato;
- d) Supporto al RUP nella fase di coordinamento e raccolta dei fabbisogni di Area;
- e) Supporto al RUP nella predisposizione di questionari e prospetti standard per l'aggregazione della domanda;
- f) Supporto al RUP nell'eventuale svolgimento di consultazioni preliminari di mercato;
- g) verifica dell'effettiva adesione delle Aziende alle gare centralizzate ed aggregate;
- h) monitoraggio dello stato di attuazione del Piano biennale degli acquisti, con particolare riferimento alla parte relativa alle gare aggregate;
- i) Condivisione delle eventuali criticità che dovessero emergere nello svolgimento delle gare e nella gestione dei contratti e proposizione di eventuali misure correttive da adottare in autotutela;
- j) Coordinamento degli interventi di contenimento della spesa per beni e servizi derivanti da interventi normativi nazionali o da iniziative regionali;
- k) verificare la congruità e conformità delle iniziative di gara alla normativa dei soggetti aggregatori;

nonché di confermare la possibilità di prevedere, su proposta dei componenti del C.R.A., lo svolgimento di gare aggregate che coinvolgano Aziende Sanitarie appartenenti ad Aree diverse e la facoltà di prevedere che, sulla base degli argomenti trattati, ai lavori del C.R.A., il quale si riunisce di regola con cadenza almeno mensile, possano essere chiamati a partecipare anche altri referenti della Aziende Sanitarie, della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali e della Direzione regionale Centrale Acquisti;

1.3) di definire, come di seguito, i compiti assegnati all'Azienda Capofila designata per lo svolgimento delle procedure aggregate per ogni singola Area:

- nomina del RUP (assistito di regola da due specialist amministrativi e da tre specialist tecnici);
- elaborazione della strategia di gara e relativa documentazione;
- espletamento procedura;

- espletamento dei controlli funzionali all'attribuzione di efficacia al provvedimento di aggiudicazione definitiva;
 - curare il recepimento da parte delle singole aziende degli esiti della procedura attraverso la stipula di accordi quadro/contratti;
- 1.4) di demandare alla Direzione regionale Centrale Acquisti ed alla Direzione regionale Salute e Politiche Sociali l'individuazione, con proprio provvedimento, dei rispettivi referenti presso il Comitato Regionale Acquisti nonché, alla medesima Direzione regionale Centrale Acquisti la costituzione del predetto Comitato, sulla base dei nominativi dei delegati di Area che saranno individuati, previo parere della Regione, dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere incluse nelle singole Aree di Aggregazione tra i Direttori Amministrativi ovvero tra i Responsabili delle UU.OO.CC. Acquisizione Beni e Servizi/Provveditorato;
- 1.5) di confermare che le modalità di funzionamento delle Aree di Aggregazione saranno stabilite da una convenzione operativa, il cui schema è approvato con il presente Decreto e ad esso allegato (All. A), sottoscritta dai rappresentanti di ciascuna Azienda che le compone e che prevederà almeno:
- il modello organizzativo e di funzionamento delle Aree di Aggregazione in termini di attività e ripartizione dei relativi oneri;
 - l'organizzazione dei procedimenti finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, con particolare riferimento alla costituzione dei gruppi di lavoro responsabili dello sviluppo della documentazione di gara;
 - la delega alle altre Aziende costituenti la singola Area ad espletare gare in nome e per conto della propria Azienda;

2) Con riferimento alla pianificazione biennale:

- 2.1) di prevedere, per l'anno 2018, lo svolgimento delle seguenti procedure di gara in forma aggregata individuando, per ciascuna di esse, l'Azienda Capofila parimenti di seguito indicata con la precisazione che, in sede di valutazione del piano biennale 2018-2019, sarà possibile apportare modifiche e/o integrazioni alle stesse:

GARE 2018	AZIENDA CAPOFILA AREA 1	AZIENDA CAPOFILA AREA 2	AZIENDA CAPOFILA AREA 3	AZIENDA CAPOFILA AREA 4
Suturatrici	AO S.ANDREA	AOU UMBERTO I	AOU TOR VERGATA	INMI SPALLANZANI
Reti per chirurgia	AO S.ANDREA	AO S.GIOVANNI	AO SAN CAMILLO - FORLANINI	IFO
Materiali per laparoscopia	AO S.ANDREA	AOU UMBERTO I	AOU TOR VERGATA	INMI SPALLANZANI
dispositivi per apparato respiratorio e anestesia (cnd r)	AO S.ANDREA	AO S.GIOVANNI	AO SAN CAMILLO - FORLANINI	IFO
Dispositivi per apparato gastrointestinale (cnd G)	AO S.ANDREA	AOU UMBERTO I	AOU TOR VERGATA	INMI SPALLANZANI
Dispositivi per apparato urogenitale	AO S.ANDREA	AO S.GIOVANNI	AO SAN CAMILLO - FORLANINI	INMI SPALLANZANI
Fornitura di gas medicali e servizio manutenzione impianti	ASL VITERBO	AOU UMBERTO I	AOU TOR VERGATA	ASL ROMA 6
Servizio trasporto infermi	ASL VITERBO	ASL ROMA 1	ASL ROMA 3	ASL ROMA 6
Manutenzione aree a verde	ASL RIETI	ASL ROMA 1	ARES 118	ASL ROMA 6
Stampati	ASL RIETI	AO S.GIOVANNI	ARES 118	IFO

Arredo tipo per ambulatori	ASL VITERBO	AO S.GIOVANNI	ASL ROMA 2	ASL FROSINONE
Arredo tipo per degenza	ASL RIETI	AO S.GIOVANNI	ASL ROMA 2	ASL LATINA
Letti (degenza standard, rianimazione e terapia intensiva, UTIC e sub-intensiva, Stroke Unit e lungo degenze, ortopedia, pediatrici, bariatrici)	ASL ROMA 4	AOU UMBERTO I	AO SAN CAMILLO – FORLANINI	ASL FROSINONE
Elettromedicali bassa tecnologia (dae, ecg, frigoriferi e congelatori)	ASL ROMA 4	AOU UMBERTO I	ARES 118	ASL LATINA
Logistica interna (trasporto materiali economici e farmaci/dm)	ASL ROMA 4	ASL ROMA 1	ASL ROMA 2	ASL ROMA 6
Servizio di noleggio e sterilizzazione strumentario chirurgico	ASL ROMA 5	ASL ROMA 1	ASL ROMA 3	ASL LATINA
Servizio di archiviazione e gestione documentale	ASL ROMA 5	ASL ROMA 1	ASL ROMA 3	ASL FROSINONE

- 2.2) di stabilire che, per categorie merceologiche non inerenti l'acquisizione di attrezzature sanitarie e informatiche, lo strumento ordinario per l'autorizzazione allo svolgimento delle procedure di gara di ammontare superiore ai € 50.000,00 iva esclusa per anno è costituito dalla pianificazione biennale, quale presupposto necessario per la legittima indizione delle procedure ivi contenute;
- 2.3) di stabilire altresì che eventuali integrazioni e/o modifiche alla pianificazione biennale, per l'annualità in corso, dovranno essere fatte oggetto di apposite richieste di autorizzazioni in deroga, debitamente motivate con riferimento a esigenze organizzative e/o operative sopravvenute rispetto a quelle esistenti al momento della trasmissione della proposta di pianificazione biennale ovvero alla necessità di ottemperare a modifiche normative o regolamentari parimenti sopravvenute, di valenza temporale pari a mesi 6 dalla ricezione della stessa, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa;
- 2.4) di esonerare le Aziende Sanitarie dal chiedere qualsiasi autorizzazione alla Direzione regionale Centrale Acquisti per gli acquisti di beni e servizi fino alla soglia di euro 50.000,00 IVA esclusa per anno e di demandare, in conformità alla normativa vigente e con esplicito divieto di effettuare artificioso frazionamento, all'autonomia ed alla responsabilità delle singole Aziende Sanitarie, l'adozione delle procedure per gli acquisti di valore pari o inferiore alla suddetta;
- 2.5) di approvare l'allegato modulo standard per le richieste di autorizzazione allo svolgimento di procedure di gara in autonomia di importo superiore ad € 50.000,00 non ricomprese nella pianificazione biennale, allegato B al presente Decreto;
- 2.4) di stabilire che le Aziende Sanitarie comunichino all'Amministrazione regionale ed al Comitato Regionale Acquisti, entro il 30 settembre di ciascun anno, una proposta di pianificazione biennale degli acquisti contenente le procedure di acquisto di valore superiore ad € 50.000,00 IVA esclusa per anno non inerenti l'acquisizione di attrezzature sanitarie ed informatiche che intendono esperire nel biennio successivo, redatto secondo un tracciato standard definito dalla Direzione regionale Centrale Acquisti;
- 2.7) di stabilire che, sulla base delle proposte del C.R.A., la Direzione regionale Centrale Acquisti, di concerto con la Direzione regionale Salute e Politiche Sociali, definisca entro

il 31 dicembre di ciascun anno un Piano biennale degli acquisti contenente le iniziative di gara che potranno essere espletate nel biennio di riferimento assieme alle relative specifiche e modalità di esperimento in termini di livello di aggregazione (gara regionale, gara aggregata, riferimento ad iniziative di ulteriori centrali di committenza, unione d'acquisto, gara autonoma);

- 2.8) di disporre che le Aziende Sanitarie forniscano al C.R.A. ed alla Direzione regionale Centrale Acquisti, con cadenza trimestrale, un report sullo stato di avanzamento del Piano biennale degli acquisti al fine di permettere il monitoraggio della sua corretta implementazione;
- 2.9) di disporre che la Direzione regionale Centrale Acquisti predisponga tempestivamente, sulla base della pianificazione biennale approvata, il programma delle gare regionali da espletare per il periodo compreso nell'ambito del Piano biennale degli acquisti, con indicazione delle date previste di indizione e aggiudicazione delle procedure, rendendolo disponibile sul sito dedicato ai soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del d.l. 66/2014 s.m.i.: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/soggetti_aggregatori_new/index.html ;

3) Con riferimento alla ripartizione di competenze tra i soggetti interessati:

- 3.1) di prevedere, nell'individuazione dell'Azienda capofila per le procedure di gara da svolgersi da parte della singola Area di Aggregazione, di ripartire di regola la competenza delle stesse "per materia", assegnando specifiche categorie merceologiche ad enti "omogenei" dal punto di vista funzionale/strutturale ovvero ASL, AOU, AO/Istituti come di seguito indicato:

AA.SS.LL.	AA.OO.UU./AA.OO./Istituti
• Servizi socio-sanitari e tecnici-amministrativi • Attrezzature sanitarie • Arredi e acquisizioni economali • Software/Hardware • Diagnostici	• Dispositivi medici monouso • Medicinali con e senza AIC • Diagnostici

- 3.2 di prevedere che la definizione, nel biennio di riferimento, della procedure di gara da espletare a livello "aggregato" avvenga, di concerto tra la Direzione regionale Salute e Politiche Sociali e la Direzione regionale Centrali Acquisti, alla luce dei dati acquisiti in sede di pianificazione individuando all'interno dei fabbisogni le voci di spesa da aggredire sulla base dei seguenti criteri:

- a) gare di competenza esclusiva della Direzione regionale Centrale Acquisti (soggetto aggregatore);
- b) volumi di spesa annui per voci di costo e possibilità di ottimizzazione della relativa spesa;
- c) complessità della gara alla luce dei seguenti indicatori: criterio di aggiudicazione - numero lotti - presentazione di progetti - numero di offerte - prima edizione gara;
- d) Gestione iniziative attive presso la Centrale Acquisti/Area di Aggregazione/Azienda autonoma (Iniziativa scaduta e/o massimali esauriti);
- e) Gestione iniziative esaurite/scadute presso la Centrale Acquisti/Area di Aggregazione/Azienda Autonoma (Scadenza Contratti attivi; proroghe);

- 3.3) di prevedere che, fatta comunque salva l'espressione di specifici pareri di natura tecnica e tecnico-economica della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali di seguito previsti per determinate categorie di beni e servizi, l'Autorizzazione allo svolgimento della gare autonome proposte in sede di trasmissione della proposta di pianificazione da parte delle singole Aziende Sanitarie avvenga sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
- congruità delle iniziative richieste rispetto al piano di attività relativo alle gare regionali centralizzate, aggregate o per le quali sia prevista l'individuazione, ai fini del relativo approvvigionamento, di ulteriore centrale di committenza cui far riferimento;
 - conformità delle iniziative al dettato del DPCM di cui all'articolo 9, comma 3, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 giugno 2014, n. 89;
 - coordinamento della durata proposta con le esigenze di programmazione altrimenti definite con il Piano biennale degli acquisti;
 - garanzia dell'approvvigionamento di beni e servizi ritenuti essenziali ai fini dell'espletamento delle funzioni istituzionali degli Enti del SSR;
 - verifica, da parte della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali, della congruità economica e coerenza con il quadro economico generale, delle iniziative di acquisto singolarmente e complessivamente proposte in sede di presentazione della pianificazione soggetta ad autorizzazione ordinaria;

3.4) di confermare l'iter autorizzativo concernente le seguenti tipologie di servizi:

- a) Servizi di supporto informatico, data entry ed elaborazione dati;
- b) Servizi di supporto logistico;
- c) Servizi di archiviazione e gestione documentale;
- d) Servizi di facchinaggio;
- e) Servizi di prenotazione front-office e back-office;
- f) Servizi amministrativi;
- g) Servizi infermieristici e ausiliari;
- i) Servizi residenziali, semiresidenziali e socio-riabilitativi;
- j) Servizi di lavoro interinale;

ed in particolare, fatta salva la facoltà di introduzione con separato provvedimento della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali di ulteriori limitazioni e prescrizioni, di individuare i criteri in base ai quali possono essere autorizzate le particolari tipologie di servizi sopra elencate e gli adempimenti ai quali le Aziende Sanitarie dovranno ottemperare, come di seguito indicato:

- a) preliminarmente adottare ogni utile misura per la riorganizzazione dei processi produttivi aziendali che sottostanno all'erogazione delle singole tipologie di prestazioni, individuando nell'ambito di tale riorganizzazione, i margini di efficientamento conseguibili e promuovendo, contestualmente, iniziative sul versante dell'appropriatezza erogativa;
- b) successivamente verificare la possibilità di utilizzare iniziative di mobilità interna ovvero eventuale mobilità esterna di personale per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
- c) nel caso in cui l'Azienda Sanitaria, nonostante l'esperimento dei processi di cui i punti 1) e 2) non sia in grado di svolgere autonomamente il servizio attraverso risorse di mezzi e personale interni, configurare le caratteristiche specifiche del servizio negli atti di gara, finalizzando l'appalto ai soli aspetti prestazionali e prevedendo l'identificazione della struttura aziendale che si occuperà delle opportune verifiche relativamente all'esecuzione del servizio stesso;
- d) dare evidenza dell'istruttoria condotta, di cui ai precedenti punti, contestualmente alla trasmissione della richiesta di autorizzazione;

3.5) di confermare altresì, per tutte le richieste aventi ad oggetto i servizi sopra citati e, in generale, per tutti gli acquisti aventi un impatto strategico sulla programmazione sanitaria e sull'attività tipica delle Aziende Sanitarie, quali:

- Farmaci, emoderivati, vaccini e prodotti nutrizionali;
- Ossigeno domiciliare e ad uso ospedaliero;
- Riorganizzazione dei laboratori ed acquisto sistemi macchina-reagenti;
- Dispositivi specialistici impiantabili e non impiantabili;
- Sistemi informativi sanitari e non sanitari (ivi inclusi i relativi servizi di assistenza e manutenzione);
- Assistenza protesica;
- Acquisto attrezzature varie;
- Servizi di assistenza e manutenzione apparecchiature elettromedicali;
- Servizi di sterilizzazione;
- Servizi assicurativi RCT/RCO;

aventi un importo, su base annua, superiore a € 50.000,00 IVA esclusa, l'Autorizzazione potrà essere concessa solo previo parere vincolante reso da parte della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali, che ne verifichi la fattibilità sul piano tecnico, la congruità economica e la coerenza delle condizioni contrattuali previste;

3.6) di prevedere l'invio da parte delle singole Aziende Sanitarie, in sede formulazione della richiesta di autorizzazione, ordinaria o in deroga, di gare autonome inerenti beni e servizi dichiarati infungibili, di idonea documentazione comprovante l'infungibilità del bene/servizio, debitamente firmata dal responsabile del procedimento, validata dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria, al fine dell'espressione di apposito parere tecnico da parte della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali;

4) Con riferimento alla fase di entrata in vigore del presente Decreto:

4.1) di stabilire che le Aziende Sanitarie non potranno comunque attivare in forma autonoma procedure di gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;

4.2) di stabilire che, nella fase immediatamente successiva all'entrata in vigore del presente provvedimento, le gare aggregate già bandite ed in corso di svolgimento potranno essere portate a definizione e, quindi, contrattualizzate tra le aziende partecipanti;

4.3) di stabilire, inoltre, che le procedure di gara aggregate previste per l'anno 2017 di cui all'allegato C al presente Decreto devono essere tassativamente bandite entro il 30.09.17 senza ulteriore necessità di specifica autorizzazione;

4.4) di precisare, infine, che le gare programmate in forma aggregata non ancora bandite e non rientranti nell'elenco allegato C di cui al presente decreto sono da intendersi sostituite da quelle approvate con il presente atto, fatta salva la possibilità di valutarne la realizzazione nelle future programmazioni biennali;

4.5) di ritenere altresì modificati ed integralmente sostituiti i seguenti Decreti:

- DCA n. U0042 del 31.5.2010;
- DCA n. U00191 del 16.10.12;
- DCA n. U00308 del 4.07.2013;
- DCA n. U00255 del 1.8.2014;
- DCA n. U00060 del 12.02.15;
- DCA n. U00221 del 5.06.15;

- DCA n. U00323 del 6.07.15;
- DCA n. U00369 del 29.07.15;
- DCA n. U00443 del 21.09.15;

- 5) di demandare a successivo DCA la definizione della pianificazione delle gare autonome relative all'annualità 2017, nonché a successivi provvedimenti dirigenziali concertati tra la Direzione regionale Centrale Acquisti e la Direzione regionale Salute e Politiche Sociali la disciplina:
- delle modalità operative relativamente a tutti gli adempimenti connessi alla predisposizione ed attuazione della pianificazione biennale in relazione alla organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale Acquisti;
 - delle indicazioni di principio funzionali alla definizione dei tracciati per la raccolta delle esigenze di acquisto delle Aziende Sanitarie;
- 6) di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti